

TI_GERICHTE 52.2001.112 vom 15. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.112

FR: TI_GERICHTE 52.2001.112 du 15 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2001.112 del 15 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 19

cpv. 1 ONC e quelli in cui esista un segnale di divieto di parcheggio, il parcheggio è, in linea di principio, consentito. Ciò vale anche per le strade strette (art. 19 cpv. 3 ONC) in cui è soggetto a limite soltanto il parcheggio su ambedue i lati l'attesa di un utente della strada sino a che sia avvenuto il transito di un veicolo procedente in senso contrario all'altezza di un veicolo parcheggiato non è da considerare di per sé come intralcio ostativo al parcheggio ... Se l'autorità amministrativa ritiene che tali attese rischiano, nel loro complesso, di rallentare eccessivamente il traffico e di creare ingorghi o pericoli indesiderati, incombe ad essa di apprestare un'appropriata segnaletica di divieti di parcheggio, sperando la relativa procedura ... ". La questione dei posteggi selvaggi attorno al lago di _____ è stata affrontata dapprima in sede pianificatoria. Il PRPLO adottato dal Consiglio di Stato il 20 dicembre 1991 è stato concepito per un recupero ecologico dell'ambiente naturale garantendo nel contempo un uso ricreativo del comprensorio rispettoso dei valori paesaggistici esistenti (cfr. documento informativo sul PRPLO edito nel 1993 dal dipartimento del territorio, p. 33). In materia di circolazione stradale, questo strumento pianificatorio - unitamente al piano viario approvato in sede di revisione del PR comunale - è stato impostato per allontanare il traffico veicolare di transito dalle strade prossime al laghetto. Una parte del sistema stradale che circonda lo specchio d'acqua è stata chiusa alla circolazione; quella rimasta aperta è stata classata come semplice rete stradale di servizio riservata ai soli confinanti e soprattutto al movimento pedonale. Per la sosta dei veicoli è stato appositamente predisposto un vasto posteggio pubblico vicino al municipio (doc. cit., p. 39 e piano delle misure di protezione e degli interventi di recupero del PRPLO). Questa impostazione e la segnaletica nel frattempo posata per concretizzarla non è bastata per contenere il fenomeno dei posteggi lungo la strada che si snoda in direzione del lago. Il municipio ha quindi deciso di adire l'autorità cantonale per ottenere l'istituzione di una zona di divieto di posteggio. Il provvedimento regge alle critiche degli insorgenti, che lo avversano a tutela di meri interessi privati consci del fatto che la clientela del loro esercizio pubblico è solita utilizzare la via che scorre davanti al ristorante, segnatamente il lato verso il lago della carrozzabile che dal paese porta al ristorante, per posteggiarvi in fila i propri veicoli a motore. Dal profilo dell'interesse pubblico non v'è dubbio che il divieto di posteggio in oggetto contribuisce in modo marcato a raggiungere gli obbiettivi della pianificazione, tuttora parzialmente compromessi dalle attuali modalità di utilizzazione del sedime stradale al mapp. _____. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la strada è stretta e non si presta ad uno sfruttamento a scopo di posteggio. Il suo calibro medio

è inferiore a 4.00 ml (vedi estratto mappa agli atti, che non tien conto delle siepi e delle cinte poste lungo il margine occidentale della carreggiata) e lo spazio restante accanto ad una fila di veicoli di medie dimensioni posteggiati in senso longitudinale è appena sufficiente per il transito a passo d'uomo di un altro veicolo a motore; l'incrocio diventa impossibile, ma ciò che più conta è che una simile situazione pregiudica il passaggio di eventuali mezzi di soccorso e limita in modo incisivo quello dei pedoni, che su una via a loro riservata dovrebbero poter camminare liberamente, con il traffico che si adegua alla loro presenza e non viceversa. Come osserva rettamente il Consiglio di Stato, l'interesse pubblico all'adozione del divieto di posteggio si identifica insomma nella necessità di perseguire con coerenza le mete fissate in sede pianificatoria e di garantire un traffico il più possibile fluido e sicuro a beneficio degli utenti della strada, siano essi automobilisti che la percorrono in veste di "confinanti autorizzati", siano essi pedoni che la utilizzano quali semplici gitanti. In tema di proporzionalità, non è dato di vedere quali altre misure meno incisive consentirebbero il raggiungimento dello scopo prefisso, attuabile unicamente mediante il divieto in discussione. Di certo non i provvedimenti suggeriti dai ricorrenti per far sì che a tutela di interessi propri la clientela possa mantenere la prerogativa di posteggiare sulla strada comunale. I limiti di tempo e i parchimetri sono tipiche restrizioni volte unicamente a regolamentare il posteggio nel senso di una rotazione tra utenti. Gli stalli, comunque irrealizzabili tecnicamente per mancanza dello spazio necessario (cfr. norme VSS 640 291), non farebbero altro che rafforzare, legittimandola ulteriormente, la condizione di disagio alla quale si vuole ovviare con le prescrizioni di segno opposto qui impugnate. Quanto alle necessità del Ristorante _____, nelle vicinanze vi sono dei posteggi pubblici che possono essere utilizzati anche dai suoi avventori: quello in zona _____ si trova a ca. 300 ml, mentre il capiente impianto posto alle spalle della casa comunale dista ca. 500 ml. Trattasi di distanze ragionevoli, che possono essere percorse senza fatica in tempi brevi, di gran lunga inferiori alla mezz'ora indicata con voluta esagerazione nei gravami. La situazione in cui versano gli insorgenti, che hanno comunque predisposto otto posti auto nello slargo della strada comunale antistante il ristorante, non è molto diversa da quella di molti altri proprietari e gerenti di esercizi pubblici del cantone privi di parcheggi propri nelle adiacenze. 4. Sulla scorta di quanto precede i ricorsi vanno respinti, confermando la decisione impugnata siccome immune da violazioni del diritto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dei ricorrenti (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 3 LCStr; 101, 106, 107 OSStr; 10 cpv. 2 LALCStr; 23 RLALCStr; 18, 28, 43, 46 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in ragione di 1/2 ciascuno. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio federale nel termine di 30 giorni dalla notificazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario